

FERA SRL
fera@pec.ferasrl.it

e per conoscenza:

ENAV SpA - Area Operativa - Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli
funzione.psa@pec.enav.it

AMI Com. Scuole AM/1 o Regione Aerea - Rep. Territorio e Patrimonio
aeroregione1@postacert.difesa.it

Funzione Organizzativa Fatturazione

Direzione Aeroportuale Toscana

Oggetto: ERRATA CORRIGE - Reinvio autorizzazione erroneamente trasmessa ad altro indirizzo PEC con prot. ENAC 46724 del 13/04/2023. Istanza di valutazione parco eolico denominato Badia del Vento composto da 7 aerogeneratori ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR). MW_2022_1340. Autorizzazione con prescrizioni.

Rif. A) Istanza FERA SRL prot. ENAC 105142 del 29/08/2022
B) Parere ENAV prot. ENAC 39137 del 28/03/2023

In relazione alla richiesta rif. A), si rappresenta che l'istruttoria valutativa della scrivente Direzione ha verificato la documentazione aeronautica presentata ed il parere tecnico di ENAV richiamato in B), dal quale risulta gli aerogeneratori non hanno implicazioni con gli aeroporti di relativa competenza, ma necessitano di pubblicazione essendo alti 180 metri sul piano di campagna.

Considerato che gli aerogeneratori in esame, avendo altezza sul livello del terreno superiore a 100 m, rappresentano ostacolo alla navigazione aerea (Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti - RCEA, Cap. 4 § 1.1.3) e devono pertanto essere segnalati e illuminati (RCEA Cap. 4 § 11.2.2), assunto, come rappresentato per le vie brevi nel corso dell'istruttoria, quale riferimento regolamentare per la definizione della segnaletica luminosa degli aerogeneratori la specifica CS ADR-DSN.Q.851 di cui all'Annesso alla ED Decision 2017/021/R (Marking and lighting of wind turbines), considerato l'esito dell'istruttoria condotta, si rilascia parere positivo alla costruzione ai sensi degli artt. 709, 711 e 712 del Codice della Navigazione, subordinato all'obbligo di rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

Segnaletica cromatica diurna

La navicella e i 2/3 superiori della torre degli aerogeneratori devono essere verniciati di bianco. La parte più esterna delle pale dovrà assumere colorazione con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso o arancione-bianco-arancione. Ogni banda avrà lunghezza pari ad 1/7 della lunghezza della pala, il resto delle pale dovrà essere di colore bianco. Per le specifiche dei colori si dovrà fare riferimento alla CS ADR-DSN.U.935 del sopra citato Annesso alla ED Decision 2017/021/R.

Caratteristiche dei segnali luminosi - CS ADR-DSN.Q 851 (c)

Le luci di segnalazione ostacolo devono avere le seguenti caratteristiche:

sul punto più alto della navicella devono essere installate luci rosse (tipo B) lampeggianti a media intensità;

a metà altezza, intorno al palo di sostegno dell'aerogeneratore (tra navicella e base), devono essere installate almeno 3 luci rosse a bassa intensità (tipo E);

le luci dovranno essere dotate di doppia lampada che funzioni da alternata in caso di avaria della luce operativa principale;

le luci dovranno essere visibili da tutte le direzioni.

Continuità del funzionamento della segnaletica luminosa

Il proprietario/soggetto titolare e responsabile dell'impianto dovrà garantire la continuità nel funzionamento della segnaletica luminosa, a sua discrezione ricorrendo eventualmente anche a strumenti ausiliari, come generatori di corrente autonomi e sistemi di allarme remoto.

Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, si dovrà interessare la Direzione Aeroportuale ENAC competente per territorio e l'ENAV per l'emanazione del necessario NOTAM. Si dovrà, inoltre, comunicare anche il ripristino della funzionalità.

La segnalazione luminosa notturna ha lo scopo di rendere facilmente identificabili le turbine eoliche nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.

La segnaletica prescritta dovrà essere adottata anche durante i lavori di costruzione al raggiungimento dei 100 metri d'altezza o secondo quanto segnalato nella nota di autorizzazione.

Manutenzione

Dovrà essere prevista, a cura e spese del proprietario/soggetto titolare e responsabile dell'impianto, una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna, che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse.

Comunicazioni obbligatorie, pubblicazioni cartografiche

Il proprietario degli aerogeneratori deve comunicare ad ENAV SpA la data di inizio lavori con un preavviso di almeno 90 giorni e contestualmente trasmettere i seguenti dati definitivi:

posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;

altezza massima degli aerogeneratori (torre + pala);

quota s.l.m. al top (altezza massima + quota terreno).

Inoltre, è necessario comunicare a ENAV la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa prescritta e qualunque variazione temporanea o permanente che si verifichi dopo la prima attivazione, come la mancanza totale o parziale, a livello intermedio e/o di sommità, di luci a qualsiasi turbina di un impianto.

Vigilanza sull'impianto

Ai sensi dell'articolo 712, ultimo comma, del Codice della Navigazione, "i comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali". Pertanto, è necessario che le prescrizioni disposte per un impianto siano conosciute anche dai comuni territorialmente competenti, affinché possano, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, svolgere l'attività di controllo di propria competenza segnalando eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali aeronautici.

Uso dei mezzi di cantiere

Per quanto riguarda l'uso eventuale di mezzi di cantiere per il montaggio di turbine, navicelle e pale, qualora questi costituiscano, a loro volta, ostacolo temporaneo alla navigazione aerea (altezza superiore a 100 m), il proponente dovrà:

comunicare almeno 30 giorni prima la data inizio impiego della gru, fornendo a ENAC ed ENAV l'altezza massima della gru dal terreno e la quota massima sul livello del mare (altezza massima + quota del terreno);

dotare il braccio mobile della gru della segnalazione diurna (RCEA, capitolo 4, paragrafo 11.3) ed abbassarlo a fine turno;

in caso di estensione della gru anche in orari da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l'alba, dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa, come da RCEA capitolo 4, paragrafi 11.8, 11.9 e 11.12.

Si rappresenta che il presente parere tiene conto esclusivamente dei dati significativi ai fini aeronautici e relativi ai su citati articoli del Codice della navigazione, non entrando quindi nel merito del regime vincolistico ed urbanistico, impatto ambientale, della proprietà dei suoli e dei diritti di terzi, in quanto non di competenza dello scrivente Ente.

Si precisa infine, che ai sensi degli articoli 3, 5, 7 e 50 del nuovo [Regolamento per le Tariffe ENAC](#) del 2013, consultabile sul sito www.enac.gov.it, tutte le attività che richiedono una valutazione di ostacoli alla navigazione aerea sono soggette a tariffazione.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Ufficio
Attività Infrastrutturali e Operatività Lazio
Ing. Erik Bracaletti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referente: Chionne